


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'Ufficio Centrale per il Referendum composto dai
Signori:

dott. Cesare	LA FARINA	Presidente
dott. Angelo Michele	IANNUZZI	Vice Presidente
dott. Sofo	BORGHESE	" "
dott. Marcello	DONDONA	Componente
dott. Dante	RENDA	"
dott. Vittorio	LOVERRE	"
dott. Renato	GRANATA	"
dott. Giuseppe	COLETTI	"
dott. Uberto	RADAELLI	"
dott. Eleuterio	CALCAGNI	"
dott. Giuseppe	SCRIBANO	"
dott. Giuseppe	FACCINI	"
dott. Antonio	PEPPE	"
dott. Gaetano	CAROTENUTO	"
dott. Ruggero	SANDULLI	"
dott. Vincenzo	D'ORSI	"
dott. Silvio	PIERI	"
dott. Arnaldo	DESIDERIO	"
dott. Marco	BOSCHI	"
dott. Domenico	CIAMPI	"
dott. Marco	DI MARCO	"
dott. Leo	PICCININNI	"



Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta di referendum popolare per l'abrogazione di 41 articoli dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con r.d. 9 settembre 1941 n.1022;

Ritenuto che in data 26 giugno 1980 è stata presentata da Giuseppe Rippa, Laura Cherubini, Maria Grazia Passeri, Silvio Pergameno e Claudio Vigevano, richiesta di referendum popolare sul seguente quesito:

"Volete voi che siano abrogati gli articoli 2; 3 comma secondo (Per i tribunali militari indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, alla costituzione degli uffici anzidetti provvedono, nei modi stabiliti dalla legge, i comandanti delle forze, presso le quali i tribunali stessi sono costituiti); 7; 8 comma primo, numero 1) limitatamente alle parole: "avente grado di generale di brigata, o grado corrispondente delle altre forze armate dello Stato", numero 3) limitatamente alle parole: "di cui sedici ufficiali superiori e otto capitani", nonchè alle parole: "nel quale ultimo caso i giudici in eccedenza devono essere anche essi scelti fra gli ufficiali superiori e capitani", comma secondo limitatamente alla parola: "militare", comma terzo limitatamente alla parola "militari"; 9 comma secondo limitatamente alla parola: "militari"; 10;11;12;13; 14 comma primo numero 3) limitatamente alla parola: "militari" e comma secondo (Almeno due dei tre giudici militari devono essere ufficiali superiori, salvo che trattisi di giudizio a seguito di opposizione proposta contro un decreto penale di condanna); 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 25 comma secondo (Nei procedimenti a carico di ufficiali generali, le funzioni del giudice istruttore sono affidate a un magistrato militare di grado non inferiore a quello di procuratore militare della Repubblica, designato dal procuratore generale militare della Repubblica. Fino a quando non sia avvenuta tale designazione, provvede il giudice istruttore del tribunale competente.); 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43 comma primo limitatamente alle parole: "ufficiale di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equiparato", alle parole: "di cui dieci ufficiali generali, di grado non superiore a generale di divisione o equiparato", comma secondo (I giudici militari appartengono: tre all'esercito, due alla marina, due all'aeronautica e uno a ciascuna delle altre forze militari), comma terzo limitatamente alla parola: "militari", comma quinto (In caso di mancanza, assenza,

incompatibilità o altro impedimento del presidente, ne esercita le funzioni l'ufficiale più anziano fra i generali di divisione o equiparati) e comma sesto limitatamente alla parola: "militari"; 44 comma primo limitatamente alle parole: "dei quali due sono ufficiali" e comma secondo (Nel numero dei giudicanti devono essere rappresentate, per quanto è possibile, le forze armate alle quali appartengono gli imputati); 45 comma primo limitatamente alle parole: "dei quali tre sono ufficiali" e comma secondo (Nei casi preveduti dal comma precedente, almeno uno dei giudici militari, compreso il presidente, deve appartenere alla forza armata dello Stato alla quale appartiene o apparteneva la persona cui si riferisce la deliberazione); 50 comma primo limitatamente alla parola: "militari"; 51 limitatamente, dopo la parola "giudici", alla parola: "militari"; 54 e 55 del regio decreto 9 settembre 1941, n.1022 (Approvazione dell'Ordinamento giudiziario militare e successive modificazioni) ?";

vista la precedente ordinanza di quest'Ufficio, in data 2 dicembre 1980, depositata lo stesso giorno, con la quale è stata riconosciuta la legittimità di tale richiesta, preceduta dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge e presentata da soggetti che vi erano legittimati, in quanto: il deposito era avvenuto nel termine di tre mesi dalla data di vidimazione dei fogli; la richiesta di abrogazione delle norme richiamate in premessa era stata regolarmente formulata e trascritta nella facciata contenente le firme di ciascun foglio; il numero definitivo delle sottoscrizioni regolari superava quello di 500.000 voluto dalla Costituzione; e, rispetto all'atto normativo sottoposto a referendum, non erano intervenuti atti di abrogazione, nè pronunce di illegittimità costituzionale;

vista la sentenza della Corte Costituzionale 9 - 11 febbraio 1981 n. 25 che ha dichiarato ammissibile la medesima richiesta;

visto l'art. 39 L. 25 maggio 1970 n. 352, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Cost. 17 maggio 1978 n.68, che lo ha dichiarato costituzionalmente illegittimo "limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare nè i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente nè i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative";

rilevato che i promotori non hanno presentato deduzioni;

ritenuto che, posteriormente alla emanazione della precedente ordinanza, è stata promulgata la L. 7 maggio 1981 n.180 ("Modifiche all'ordinamento giudiziario di pace") pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 dell'8 maggio 1981 (ed entrata in vigore il giorno successivo, secondo quanto specificamente disposto nell'art. 18;

che tale legge, nell'art. 16, sotto la rubrica "abrogazione" dispone con il primo comma l'abrogazione (espressa) degli artt. 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25 comma 2, 27, 39, 40, 41, 42 e 53 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con r.d. 9 settembre 1941 n. 1022, e con il secondo comma l'abrogazione di "ogni altra norma dell'ordinamento giudiziario militare, e di ogni altra disposizione incompatibile con quelle contenute nella nuova legge";

che la richiesta referendaria riguarda (fra le altre anche) alcune delle disposizioni espressamente abrogate e specificamente gli artt. 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25 comma 2, 27, 39, 40, 41, 42;

che per effetto della sopravvenuta normativa, si è verificata l'ipotesi, contemplata dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n.68 del 1978, di abrogazione sostitutiva;

che di tale abrogazione occorre valutare gli effetti sulle operazioni referendarie;

considerato, che la Corte Costituzionale, nella suddetta sentenza n. 68 del 1978, dopo aver premesso che ogni vicenda abrogativa, comunque attuata, esclude che il referendum possa avere ad oggetto le disposizioni abrogate, ha precisato che, quando l'abrogazione sia accompagnata da altra disciplina della stessa materia, per stabilire i criteri di distinzione fra l'ipotesi in cui le operazioni referendarie non debbono avere più corso (in tutto o in parte) e quella in cui il referendum si trasferisce (o si estende) alle nuove disposizioni, occorre separare il caso della richiesta riguardante una legge (o atto equiparato) nella sua interezza o un organico insieme di disposizioni altrimenti individuate dal legislatore, da quello della proposta diretta soltanto alla abrogazione di disposizioni specifiche; che, alla stregua dei criteri ricavabili da detta sentenza, nel primo caso la cessazione totale delle operazioni referendarie consegue alla modificazione, comunque attuata, dei principi informativi della complessiva

disciplina legislativa preesistente e la cessazione parziale alla non riconducibilità a quei principi delle singole disposizioni modificative (altrimenti il referendum si trasferisce, o si estende, alle nuove disposizioni) e nel secondo caso il referendum non deve avere più corso quando siano stati modificati i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti;

considerato che, sulla base di tali criteri, la disciplina introdotta dalla legge n. 180 del 1981, comporta la totale cessazione delle operazioni referendarie riguardanti gli articoli sopra indicati della legge sottoposta a referendum;

che ricorre, invero, il primo dei casi sopra enucleati in quanto, pur essendo formalmente oggetto della richiesta singole disposizioni o locuzioni estrapolate da esse, tuttavia queste, nel loro insieme, costituiscono un complesso normativo sostanzialmente unitario;

che tale carattere unitario è stato sottolineato dalla stessa Corte Costituzionale la quale, nella ricordata sentenza n. 25 del 1981, nel dichiarare ammissibile la richiesta, ha rilevato che gli articoli da questa investiti, e di cui si chiedeva l'abrogazione totale o parziale, sono tutti compresi nella parte dell'ordinamento giudiziario militare che disciplina la composizione ed il funzionamento dei vari organi della giustizia penale militare (tribunali militari territoriali, tribunali militari di bordo, tribunali militari presso forze armate concentrate, o presso corpi di spedizione all'estero; tribunale supremo militare), composti esclusivamente (tribunali militari di bordo) o prevalentemente (tribunali militari territoriali o equiparati) o largamente (tribunale supremo militare), da ufficiali d'arma ai quali è sempre riservata la presidenza del collegio giudicante cui partecipano in relazione al grado dell'imputato ed alla sua appartenenza ad una data forza armata;

che, di conseguenza, ha ritenuto la Corte Costituzionale che la proposta esclusione dalla struttura dei tribunali dei "giudici-ufficiali" si presenta come "matrice razionalmente unitaria" del quesito referendario, pur nella pluralità delle norme che ne costituiscono l'oggetto, venendo ad essere soddisfatta la imprescindibile esigenza di omogeneità postulata dalla sentenza n. 16 del 1978;

che, sempre nella suddetta sentenza, la Corte Costituzionale ha messo in evidenza la diversità di ambito della richiesta da quella dichiarata inammissibile con la precedente decisione n. 16 del 1978, riguardante congiuntamen-

te l'abrogazione dell'intero ordinamento giudiziario militare e dell'intero codice penale militare di pace, in quanto veniva ad essere investita integralmente la giurisdizione militare e quindi erano travolte anche le disposizioni a contenuto vincolante ad essa relative (e specificamente l'art. 1 del r.d. n.1022 sul quale si fonda l'ordinamento giudiziario militare), mirandosi allora ad eliminare la totalità degli organi della giustizia militare, la cui esistenza è voluta e garantita dalla Costituzione, mentre la successiva richiesta tende, più limitatamente, ad escludere la partecipazione degli ufficiali delle forze armate ai collegi giudicanti in veste di presidenti e di giudici, restando salva la esistenza dei tribunali militari, la cui copertura costituzionale non si estende alle norme di struttura vigenti all'epoca di entrata in vigore della Costituzione; che le considerazioni della Corte Costituzionale segnano ad un tempo sia il criterio dell'esame da condurre, prescindendo dal confronto fra le singole previsioni normative ed operando, invece, il raffronto fra i principi complessivamente ispiratori dell'una e dell'altra disciplina, sia l'orientamento di fondo per il giudizio da rendere nel senso di ritenere che complessivamente la nuova disciplina si ispira a principi sostanzialmente diversi da quelli che ispiravano la normazione precedente, collocandosi su una linea analoga a quella perseguita dai promotori del referendum, i quali si erano proposti di escludere dalla struttura dei tribunali i giudici-ufficiali, (chiamati "giudici militari" in contrapposizione ai "magistrati militari", appartenenti al ruolo organico della giustizia militare); che la nuova disciplina ha in maniera evidente ribaltato i criteri informativi del r.d. n. 1022 del 1941, nella prospettiva dei rapporti fra "giudici-militari" e "magistrati militari", cui viene riconosciuta prevalenza numerica nella composizione dei collegi giudicanti che sono chiamati a presiedere sia in primo che in secondo grado, e costituendo radicale innovazione anche la introduzione del doppio grado di giurisdizione (cfr. artt. 1, 2, 3 legge cit.); sono stati inoltre soppressi i tribunali militari di bordo, composti da soli ufficiali (art. 8); e, scomparso il tribunale supremo militare, si è introdotto (art. 6) il ricorso per cassazione contro i provvedimenti dei giudici militari, secondo le norme del codice di procedura penale (provvedendo altresì alla istituzione di un ufficio - affidato a magistrati militari - del pubblico ministero anche presso la Corte

di Cassazione, e, nel regolamentare l'ordinamento dei magistrati militari è stata assicurata l'indipendenza dei medesimi, equiparati, sotto questo profilo, ai magistrati ordinari nella previsione di un organo di autogoverno (artt. 1 e 15);

che la sommaria ricognizione dei tratti salienti della normativa sopravvenuta rende manifesto che la legge n. 180 del 1981 non solo ha innovato profondamente la struttura dell'ordinamento giudiziario di pace, ma ha recepito talune delle fondamentali istanze dei promotori, sicchè ricorre l'ipotesi di applicazione dell'art. 39 della L. n. 352 nella certezza che la modificazione normativa introdotta non è stata puramente formale, ma ha investito i basilari principi ispiratori della complessiva disciplina legislativa preesistente;

che, conclusivamente, in applicazione dell'art. 39 della L. 25 maggio 1970 n. 352 le operazioni referendarie relative al r.d. 9 settembre 1941 n. 1022 devono dichiararsi cessate.

P. Q. M.

L'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

dichiara che le operazioni di cui alla richiesta di referendum popolare per l'abrogazione di 41 articoli dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con r.d. 9 settembre 1941 n. 1022, nei termini indicati in epigrafe (dichiarata legittima con ordinanza di quest'Ufficio in data 2 dicembre 1980, ed ammissibile con sentenza 9-11 febbraio 1981 n. 25 della Corte Cost.) non hanno più luogo;


dispone che la presente ordinanza sia comunicata:

- al Sig. Presidente della Repubblica;
- all'On. Presidente del Consiglio dei Ministri;
- agli On. Presidenti della Camera e del Senato;
- al Sig. Presidente della Corte Costituzionale;

dispone, inoltre, che essa venga notificata, a mezzo di ufficiale giudiziario, ai presentatori della richiesta medesima, Giuseppe RIPPA, Laura CHERUBINI, Maria Grazia PASSERI, Silvio PERGAMENO e Paolo VIGEVANO.

Così deciso in Roma il giorno 11 maggio 1981.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Depositata nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione oggi 11 maggio 1981..

IL DIRETTORE AGG. DI CANCELLERIA

